

« Nelle cause correzionali le Corti d'appello giudicheranno col numero di quattro votanti e non già con quello di sei, come dall'articolo 55 del detto ordinamento giudiziario. »

(È rigettato.)

Allora metto ai voti l'articolo 5 coll'aggiunta testè indicata.

Ne darò nuovamente lettura:

« Art. 5. Dalla pubblicazione della presente legge comincerà ad aver vigore nelle dette provincie il capitolo VII del titolo I del nuovo ordinamento giudiziario del 17 febbraio 1861, salvo in quella parte che riguarda il numero dei votanti, il quale seguirà ad essere di nove. »

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo da sostituirsi. Bisognerebbe dire: L'articolo 150 della procedura penale è surrogato dall'articolo seguente. »

CAPONE. Perdoni, signor presidente. (*Rumori*) Perdoni, la parola un momento.

PRESIDENTE. Parli.

CAPONE. Deve specificarsi così: *l'articolo 150 della procedura penale napoletana*, perchè, dicendo solo della procedura napoletana, non si sa se parlasi della procedura civile o della procedura penale.

MARCHESE. Essendo che ora questo articolo si riferisce alle provincie napoletane e siciliane, si potrebbe formulare in una maniera generale, in modo che comprenda le une e le altre. Si potrebbe ben dire: *il Codice vigente nelle provincie napoletane e siciliane*.

Voci. Già vigente nelle provincie napolitane e siciliane.

PRESIDENTE. « L'articolo 150 del Codice di procedura penale, già vigente nelle provincie napolitane e siciliane, è surrogato dall'articolo seguente: »

« Nei misfatti (crimini) portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, l'imputato, contro di cui non siasi nè spedito, nè eseguito alcun mandato d'arresto personale, può presentarsi alla gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza di essa gran Corte, o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualità dell'imputato.

« Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati.

« Quando l'imputato si presenta alla gran Corte, se il mandato d'arresto si è già spedito, sarà rinvocato di diritto. »

Il deputato Cocco propone la seguente redazione:

« L'imputato, anche arrestato per crimini portanti a pena minore del secondo grado di relegazione (o terzo grado, se la Camera lo crede), può essere rilasciato sotto gl'indicali modi di custodia; » togliendosi le consecutive parole: « purchè non si tratti di reati indicati nell'articolo 426; » per la ragione che più non esistono le gran Corti speciali, alle quali si riferisce lo stesso articolo 426.

CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CONFORTI, relatore. Secondo la procedura napolitana poteva ottenere la libertà provvisoria un imputato punibile colla pena di 24 anni di ferri.

Questa larghezza non ha prodotto alcun inconveniente, perchè quando il Pubblico Ministero presentava l'atto di accusa, l'imputato veniva arrestato di dritto.

Intanto, siccome il Codice penale nuovo non ammette la pena dei ferri, ma la pena dei lavori forzati, e siccome la pena de' ferri è di quattro gradi e la pena de' lavori forzati

di due, ove l'articolo 150 della procedura criminale napoletana non si modificasse, darebbe luogo a gravissime questioni, quando dovesse decidersi di libertà provvisoria.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco persiste nel suo emendamento ?

COCCO. Persisto, perchè trattasi di miglioramenti che la Commissione aggiunse al progetto del signor Mirabelli, coll'articolo 150 della napoletana procedura penale, di cui non conviene omettere l'ultima parte, quando si ritengono la prima e la seconda.

L'onorevole relatore ha ben accennate le ragioni per le quali la Commissione era venuta nell'avviso di ritenere nel progetto in disamina l'anzidetto articolo 150 della procedura penale. Ed io credo che, per le stesse ragioni per le quali si adotta un miglioramento che s'incontra in una procedura, cioè nella napoletana, e che manca nella piemontese, converrebbe estendere il miglioramento istesso a beneficio di tutto il regno d'Italia.

Ma, poichè l'organamento in esame riguarda, per ora, le sole provincie meridionali, si mantenga per esse quel favore che alla libertà individuale concede il suddetto articolo 150, e che, invece di togliere o restringere, vuol essere ampliato dai principii costituzionali.

Voci. Ai voti! ai voti!

CONFORTI, relatore. Vorrei dare uno schiarimento. . .

Voci. No! no! Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Cocco.

(La Camera rigetta.)

Metto ai voti la proposta della Commissione, come l'ho letta.

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

DI RORÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ASSENTI ALL'APPELLO NOMINALE.

DI RORÀ. Spero che alla votazione saremo in numero; ma, se ciò non fosse, io pregherei l'ufficio della Presidenza, di servirsi dell'appello nominale fatto per la votazione, per riconoscere gli assenti e stamparne i nomi nella *Gazzetta ufficiale*.

PRESIDENTE. Spero che per questa votazione la Camera si troverà in numero.

Io credo poi che sarà il caso di adottare il temperamento proposto dal deputato Rorà, quando si rinnovasse l'assenza da lui temuta; ma per quest'oggi, siccome i signori deputati non furono avvertiti, è meglio che questo non si faccia. È certo però che per l'avvenire, quando si tratti di procedere ad una votazione, e la Camera non si trovi in numero, allora irremissibilmente si farà l'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà stampato nella *Gazzetta ufficiale*.

BRUNO. I deputati non hanno bisogno di essere avvertiti, perchè devono saperlo questo.

(Si procede alla votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge, ma senza risultamento per mancanza di numero.)

La seduta è levata alle ore 6 1/4.